

Legge regionale 30 gennaio 1976, n.8

**Modifica alla Legge Regionale 9-9-1974, n. 61 - Norme per l'acquisizione di beni agricolo-forestali al demanio e al patrimonio indisponibile della Regione.**

#### ARTICOLO UNICO

Il terzo comma dell'articolo 4 della legge regionale 9 settembre 1974 n. 61 e' sostituito dal seguente:

"Il finanziamento di L. 6.500.000.000 previsto dalla legge regionale 27 maggio 1974, n. 23, di cui al capitolo 30500 del bilancio di previsione dell'anno 1974, e' destinato per la quota di L. 4.000.000.000 alle acquisizioni e per la quota di L. 2.500.000.000 ai miglioramenti indicati nell'articolo 1 della predetta legge."